

## REGIONE LAZIO

**Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza.**

**Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - art. 2 - della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche.**

### **Art. 1 (Finalità)**

1. In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale 647/2017, con il presente avviso pubblico la Regione promuove, attraverso la concessione di contributi, interventi e misure tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura nell'economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura.

### **Art. 2 (Ambito territoriale)**

1. Gli interventi e le misure di cui al presente avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Regione.

### **Art. 3 (Soggetti destinatari dei contributi)**

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G05967/2016:
  - a) i Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura di cui all'articolo 15, comma 2, della legge del 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche;
  - b) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 6, della l. 108/96 e successive modifiche;
  - c) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223, iscritte nell'elenco prefettizio entro l'anno 2016.

### **Art. 4 (Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)**

1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime o potenziali vittime del reato di usura:
  - a) persone fisiche;

- b) piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 5/2013.

#### Art. 5

#### (Risorse finanziarie disponibili)

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 647/2017, lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, pari a euro 2.400.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2017, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 nel seguente modo:

INTERVENTI	RISORSE ANNO 2017
misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (art. 5 l.r. 14/2015 e art. 7 del presente avviso)	€ 900.000,00
indennizzi per il sostegno alle vittime dell'usura (art. 6 l.r. 14/2015 e art. 8 del presente avviso)	€ 150.000,00
misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria (art. 7 l.r. 14/2015 e art. 9 del presente avviso)	€ 300.000,00
interventi di sostegno psicologico (art. 8 l.r. 14/2015 e art. 10 del presente avviso)	€ 50.000,00
interventi di assistenza e tutela (art. 9 della l.r. 14/2015 e art. 11 del presente avviso)	€ 700.000,00
Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura (art. 10 della l.r. 14/2015 e art. 12 del presente avviso)	€ 300.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.400.000,00</b>

#### Art. 6

#### (Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure e interventi di cui ai successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui **all'Allegato A** al presente Avviso.
2. L'istanza, completa della documentazione richiesta, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e alla stessa dovrà essere acclusa copia del documento di identità.
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con una delle seguenti modalità**:
  - a) **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza, Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta all'Usura, Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma;
  - b) **mediante consegna a mano**, all'Ufficio corrispondenza "spedizione/accettazione" della Regione Lazio, sito in Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15).
4. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015".

5. L'istanza **deve pervenire**, a pena di esclusione, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del presente avviso pubblico.
6. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.
7. Qualora la data di scadenza per la presentazione delle istanze dovesse coincidere con il sabato o giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
8. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

#### **Art. 7**

#### **(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura - art. 5 l.r. 14/2015)**

1. Le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 900.000,00, per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni e le Fondazioni possono:
  - a) concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, appositamente convenzionati, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs 385/1993, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca e/o gli intermediari finanziari, appositamente convenzionati, rilasciano apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.
  - b) concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al punto precedente per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli importi utilizzati dagli enti destinatari del contributo ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui al punto precedente.
3. Nel caso in cui la banca e/o gli intermediari finanziari rifiutino la richiesta di prestito garantito si applica quanto previsto all'articolo 5, comma 5, della l.r. 14/2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, possono beneficiare delle misure di cui al presente intervento le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
  - b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 2, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
5. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 704 del 31 ottobre 2017, l'importo complessivo stanziato di cui al comma 1, è ripartito in parti uguali tra le Associazioni e le Fondazioni di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

6. A seguito dell'ammissione a contributo, l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui **all'Allegato B** al presente Avviso. Qualora si tratti di Fondazioni o Associazioni già beneficiarie di contributo per la seguente misura, ai sensi dell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G09431/2016, si provvederà all'aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata.

### **Art. 8**

#### **(Indennizzi per il sostegno alle vittime dell'usura - art. 6 l.r. 14/2015)**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2015, sono concessi indennizzi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all' articolo 5, pari ad euro 150.000,00, alle persone fisiche vittime di reato di usura, inclusa quella praticata dalle banche e da intermediari finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 e a condizione che:
  - a) abbiano provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria episodi di usura;
  - b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa (da intendere sia come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro autonomo, debitamente documentata).
2. Le richieste di indennizzo sono presentate per il tramite degli enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), mediante la compilazione del **Modello 1** allegato al presente Avviso, cui è acclusa:
  - a) istanza di indennizzo sottoscritta dal soggetto di cui al comma 1, compilata secondo il **Modello 1.1**;
  - b) denuncia-querela presentata all'autorità giudiziaria;
  - c) certificato di iscrizione nel Registro delle notizie di reato - art. 335 C.P.P. - dal quale risulti che l'istante sia parte offesa per i reati di cui all'art. 644 e ss. del codice penale, oppure decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale o eventuale sentenza di condanna emessa dal Tribunale competente;
  - d) relazione, sottoscritta dal soggetto beneficiario, contenente:
    - la descrizione dell'attività lavorativa interrotta o compromessa a causa dell'evento lesivo e più in generale dei danni subiti, con allegata la relativa documentazione a supporto, ivi compresa: se trattasi di soggetti con partita IVA, l'eventuale decreto prefettizio di quantificazione del danno, la certificazione attestante la situazione reddituale/bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo, ed almeno un anno successivo nonché all'anno 2016, eventuale consulenza tecnica d'ufficio o consulenza tecnica di parte depositata nel corso del procedimento penale o civile;
    - piano dettagliato di utilizzo delle somme;
  - e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'istanza.
3. La struttura regionale competente potrà comunque chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ai fini della valutazione dell'istanza e della quantificazione del danno.
4. Sono esclusi dal presente Avviso pubblico i soggetti già beneficiari di indennizzi di cui all'avviso pubblico della Regione adottato con determinazione dirigenziale n. G09431/2016.
5. Sono altresì esclusi i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all'articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste.

6. Il provvedimento di elargizione dell'indennizzo è revocato:
  - a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale l'indennizzo è stato concesso si concluda con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
  - b) se l'indennizzo concesso non viene utilizzato secondo il piano di utilizzo presentato ai sensi del comma 2, lettera d), secondo punto, salvo istanza di modifica debitamente motivata e autorizzata dalla Regione;
  - c) se sopravvengono le condizioni ostative di cui al comma 5, ovvero se nel procedimento penale per i delitti di usura di cui sono parti offese e in relazione al quale hanno proposto domanda di indennizzo hanno reso dichiarazioni false o reticenti accertate con sentenza passata in giudicato;
  - d) se non si provvede alla rendicontazione dell'utilizzo dell'indennizzo, ai sensi del comma 9.
7. L'indennizzo ammissibile è di importo variabile da un minimo di 5.000,00 euro fino a un massimo di 20.000,00 euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione, della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati.
8. La concessione dell'indennizzo è adottata con provvedimento della struttura regionale competente, che viene notificata all'ente destinatario di cui al comma 2, al quale è assegnato il relativo importo ai fini dell'utilizzo in conformità al prospetto di utilizzo presentato e ritenuto ammissibile.
9. Entro 90 giorni dall'effettiva erogazione del finanziamento, o entro diverso termine stabilito dalla struttura regionale competente in relazione al piano di utilizzo, l'ente destinatario di cui al comma 2 trasmette la rendicontazione/documentazione/giustificativi di spesa attestanti l'utilizzo dell'indennizzo concesso.
10. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2015, la struttura regionale competente comunica all'Ufficio del Governo competente in materia di iniziative antiracket e antiusura, gli indennizzi concessi ai sensi del presente articolo.
11. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

## **Art. 9**

### **(Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria - art. 7 l.r. 14/2015)**

1. I Confidi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 300.000,00 per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/2017, i Confidi possono:
  - a) prestare idonea garanzia alla banca e/o agli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25 mila euro, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi se la restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione della provvisionale stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di ottantaquattro mesi predisposto dai Confidi;

- b) concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e siano impossibilitate ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un massimo di 15 mila euro da restituire nel termine di quattro anni.
- c) concedere a cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliano avviare nuove attività e sono impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino ad un importo massimo di 25 mila euro. La garanzia, erogata da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), appositamente convenzionati, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 15 mila euro, in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A tal fine la banca e/o l'intermediario finanziario autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.
3. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 704/2017, l'importo complessivo stanziato per l'anno 2017 per la seguente misura è ripartito in parti uguali tra i Confidi di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.
4. A seguito dell'ammissione a contributo, l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui all'**Allegato C**. Qualora si tratti di Confidi già beneficiari di contributo per la seguente misura, ai sensi dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. G09431/2016, si provvederà all'aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata.
5. Nella concessione delle garanzie, il Confidi è tenuto al rispetto alla normativa dell'unione Europea vigente in materia di aiuti di Stato e in particolare dei regolamenti europei "de minimis". È altresì tenuto al rispetto delle procedure previste nel decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA). In particolare il Confidi:
- a) deve utilizzare le risorse assegnate per la prestazione di nuove garanzie esclusivamente in favore delle imprese di piccola e media dimensione, così come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- b) nella concessione delle garanzie alle imprese associate, deve altresì rispettare:
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008;
  - il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
- c) nella fase istruttoria di cui al comma 5, lettera b), prima di effettuare la concessione al beneficiario, deve provvedere a:
- verificare che l'impresa beneficiaria abbia presentato idonea autocertificazione in cui si dichiarino i contributi già ricevuti dalla stessa in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari precedenti la data di concessione dell'aiuto;

- effettuare le necessarie visure, ad inserire i dati relativi agli aiuti “de minimis” nel RNA ai fini della verifica del rispetto del massimale previsto nei regolamenti “de minimis” di settore;
- menzionare nel provvedimento di concessione l’avvenuta interrogazione e l’avvenuto inserimento dei dati nel registro e indicare nel medesimo provvedimento il codice di concessione RNA COR rilasciato dall’RNA.

## **Art. 10**

### **(Interventi di sostegno psicologico -art. 8 l.r. 14/2015)**

1. Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell’articolo 5, pari a euro 50.000,00, agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), che svolgano attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di vittime o potenziali vittime del reato di usura avvalendosi di esperti iscritti all’albo (dipendenti dell’ente o liberi professionisti).
2. I contributi possono riguardare spese sostenute **nell’annualità 2016** per:
  - a) emolumenti corrisposti al personale dipendente effettivamente utilizzato per le attività di cui al presente articolo;
  - b) il pagamento di parcelle/fatture/ricevute a consulenti esterni.
3. Per accedere ai contributi del presente articolo l’ente allega all’istanza di finanziamento la relazione sugli interventi di sostegno psicologico complessivamente realizzati nell’anno 2016, redatta secondo il **Modello 2**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
  - a) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera a), per ciascun dipendente effettivamente impiegato nelle attività di cui al presente articolo:
    - contratto di lavoro;
    - curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si evincano, in particolare, i titoli e l’esperienza professionale in materia;
    - relazione (compilata secondo il **Modello 2.1**, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal lavoratore) dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e la tipologia di interventi, i risultati raggiunti;
    - scheda (compilata secondo il **Modello 2.2**, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal lavoratore) con l’indicazione: delle ore complessive di lavoro effettuate nell’annualità 2016 e di quelle effettivamente dedicate al supporto psicologico; del costo orario e del costo complessivo delle attività dedicate al supporto psicologico;
    - copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell’articolo 13;
  - b) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera b), per ciascun consulente/professionista:
    - lettera di incarico/contratto sottoscritto dalle parti, con l’indicazione, in particolare, dell’oggetto, del corrispettivo previsto e della durata;
    - curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l’esperienza in materia;
    - relazione (compilata secondo il **Modello 2.3**, sottoscritta dal consulente/professionista) dell’attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e tipologia di interventi, i risultati raggiunti;
    - fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell’articolo 13 ovvero, nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle /fatture pro forma;
    - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;

- c) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 2.4**).
4. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

**Art. 11**  
**(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015)**

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5, pari ad euro 900.000,00, agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime del reato di usura o che versino in situazione di comprovata difficoltà economica e non riescano ad accedere al credito ordinario.
2. L'assistenza e la tutela di cui al comma 1 ricomprendono, tra l'altro, attività di orientamento e supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura previsti dalla normativa statale e regionale nonché, qualora il beneficiario eserciti un'attività professionale o imprenditoriale, consulenza aziendale finalizzata al miglioramento della gestione economico-finanziaria dell'impresa volta anche a consentire l'accesso al credito ordinario.
3. I contributi possono riguardare spese sostenute nell'annualità 2016 per:
  - a) emolumenti corrisposti al personale dipendente, in possesso dei titoli ed esperienza professione per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 ed affettivamente impiegato nelle attività stesse;
  - b) il pagamento di parcelle/fatture/ricevute per attività espletate da consulenti esterni, esperti in materia.
4. Per accedere ai contributi del presente articolo l'ente allega all'istanza di finanziamento una relazione complessiva sugli interventi di assistenza e tutela realizzati nell'anno 2016, redatta secondo il **Modello 3**, allegato al presente avviso, con acclusa:
  - a) relativamente alle spese di cui al comma 3, lettera a), per ciascun dipendente:
    - contratto di lavoro;
    - curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si evinca, in particolare, i titoli e l'esperienza di cui ai commi 1 e 2;
    - relazione (compilata secondo il **Modello 3.1**, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal dipendente) dell'attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e tipologia di interventi, i risultati raggiunti;
    - scheda (compilata secondo il **Modello 3.2**, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal lavoratore) con l'indicazione delle ore complessive di lavoro effettuate nell'annualità 2016 e di quelle effettivamente dedicate alle attività di cui al presente articolo; del relativo costo orario e costo complessivo;
    - copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell'articolo 13;
  - b) relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera b), per ciascun consulente/professionista:
    - lettera di incarico/contratto, sottoscritti dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata;
    - curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia;
    - relazione (compilata secondo il **Modello 3.3**, sottoscritta dal consulente/professionista) dell'attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e tipologia di interventi, i risultati raggiunti;

- fatture/parcelle emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell'articolo 13 ovvero, nel caso previsto dal comma 4 del medesimo articolo, parcelle /fatture pro forma;
  - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
- c) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 3.4**).
5. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

## Art. 12

### (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura - art. 10 l.r. 14/2015)

1. Con il presente Avviso sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento previsto nell'articolo 5, pari a euro 300.000,00, agli enti di cui all'articolo **3, comma 1, lettere b) e c)**, a condizione che abbiano espletato, nell'anno 2016, attività nelle materie di cui al presente avviso o, comunque, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/2015, i contributi possono riguardare spese sostenute nell'anno 2016, relative a:
  - a) formazione del personale dipendente o volontario;
  - b) attività di comunicazione e informazione in materia di usura, educazione al consumo e uso responsabile del denaro e, più in generale, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015;
  - c) costi fissi:
    - nel limite massimo del 40% della spesa complessiva: locazioni (relative ad una sola sede, legale o operativa), utenze relative ad una sola sede, legale o operativa (quali utenze telefoniche - linea fissa oppure una linea mobile - fax, elettricità ecc.);
    - copertura assicurativa dei volontari;
  - d) emolumenti corrisposti al personale, per un importo non superiore al 60% della retribuzione lorda annua percepita dal dipendente nell'anno 2016.
3. Per accedere ai contributi del presente articolo, all'istanza di finanziamento è allegata una relazione complessiva sulle attività espletate nell'anno 2016 nelle materie di cui al l.r. 14/2015, redatta secondo il **Modello 4**, nonché quanto previsto nei commi successivi.
4. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera a), è allagata una relazione dettagliata sui corsi di formazione del personale/volontari con acclusa: in particolare, documentazione di iscrizione ai corsi/contratti, numero partecipanti, programmi, durata, costi, nonché copia delle fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 13, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo.
5. I contributi di cui al comma 2, lettera b), comprendono le spese di organizzazione di eventi/convegni, campagne informative. In tal caso all'istanza di finanziamento è allegata relazione dettagliata sulle attività espletate, documentazione a supporto, copia delle fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 13, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del medesimo articolo.
6. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera c), dovranno essere allegati i relativi documenti giustificativi (quali contratti di locazione, polizze assicurative ecc) e relative ricevute di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 13.
7. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera d), per ciascun dipendente deve essere prodotto:
  - a) contratto di lavoro;
  - b) copia dei cedolini, debitamente quietanzati ai sensi dell'articolo 13;

8. È altresì allegata una scheda riassuntiva degli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 4.1**)
9. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

### **Art. 13**

#### **(Spese ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)**

1. Relativamente alle misure di cui agli articoli 10, 11 e 12, sono ritenute ammissibili a contributo le spese sostenute nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 imputabili e riconducibili alle misure ivi previste.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le fatture, parcelle, ricevute di pagamento, documenti equipollenti devono essere debitamente quietanzati attraverso modalità di pagamento tracciabili quali:
  - a) bonifico bancario con identificativo TRN;
  - b) ricevuta bancaria (Ri.ba);
  - c) assegno non trasferibile; in tal caso occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto.
3. L'IVA è ammissibile purché si tratti di un costo non detraibile (in tal caso è necessaria specifica attestazione in tal senso).
4. Potranno essere ammesse a contributo le spese non ancora quietanzate dall'ente, purché suffragate dalla documentazione giustificativa prevista dagli articoli 10, 11 e 12, nonché da parcelle/fatture proforma. In tal caso, a seguito dell'ammissione a contributo, l'effettiva erogazione dello stesso da parte della Regione è condizionata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a copertura del 100% dell'importo ritenuto ammissibile, redatta secondo lo schema tipo di cui **all'allegato D**.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, i contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con altri benefici concessi, a qualsiasi titolo, da altre pubbliche amministrazioni per le medesime finalità.

### **Art. 14**

#### **(Cause di esclusione delle istanze)**

1. Sono escluse le istanze:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
  - b) prive di sottoscrizione o della documentazione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
  - c) pervenute successivamente al termine di cui all'articolo 6.

### **Art. 15**

#### **(Istruttoria e valutazione delle istanze)**

1. La valutazione delle istanze pervenute e relativa rendicontazione, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
  - a) alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 14;
  - b) alla valutazione delle istanze di contributo e relativa rendicontazione e all'adozione degli atti conseguenti.

3. La struttura regionale competente può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito e, comunque, non superiore a dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

**Art. 16**  
**(Modalità di erogazione del contributo)**

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati:
  - a) per gli interventi di cui agli articoli 7 e 9, a seguito della sottoscrizione o aggiornamento delle convenzioni ivi richiamate;
  - b) per gli interventi di cui all'articolo 8, a seguito di valutazione di prima istanza;
  - c) per gli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12:
    - senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa ritenuti ammissibili e già quietanzati;
    - in presenza di rendicontazione analitica i giustificativi di spesa ritenuti ammissibili ma non quietanzati, previa presentazione, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 100% dell'importo rendicontato a tale titolo, redatta secondo lo schema tipo di cui **all'allegato D**.
2. L'effettiva erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione Regionale competente, dalla Società Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 704/2017 e della determinazione dirigenziale n. G15798/2017.

**Art. 17**  
**(Informazioni sull' Avviso pubblico e modulistica)**

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it). - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale regionale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta all'Usura. Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma Recapiti telefonici: 06/51688173 – 8632 – 8044

**Art.18**  
**(Tutela della Privacy)**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Regione e trattati per le finalità di cui al presente Avviso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all'Avviso, pena esclusione dallo stesso.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, in relazione ai dati personali la cui acquisizione è richiesta ai fini del bando, si informa che:
  - a) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi ad esso conseguenti;

- b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c) i dati personali acquisiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata;
- d) i dati acquisiti, possono essere trasmessi ai soggetti la cui comunicazione è obbligatoria per legge;
- e) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- f) con la partecipazione al presente avviso l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo.